

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
30/2016/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE PER
L'ANNO TERMICO DI STOCCAGGIO 2016/2017:
MODALITÀ E CONDIZIONI**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

28 gennaio 2016

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito all'allocazione di stoccaggio per l'anno termico di stoccaggio 2016/2017 (1 aprile 2016 – 31 marzo 2017).

Il presente documento illustra inoltre possibili modifiche al servizio di stoccaggio connesse con l'introduzione del regime di bilanciamento di cui al Regolamento UE 312/2014, entro l'1 ottobre 2016.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte **entro e non oltre il 15 febbraio 2016**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità Mercati Gas all'Ingrosso

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1 Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità in relazione ad interventi sull’assetto regolatorio dei servizi di stoccaggio per il prossimo anno termico di stoccaggio (1 aprile 2016 – 31 marzo 2017), riguardanti:
- a) le modalità di conferimento delle capacità di stoccaggio mediante aste;
 - b) alcune integrazioni alle modalità di utilizzo della capacità conferita, anche legate all’evoluzione della disciplina del bilanciamento ai sensi del Regolamento UE 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: “Regolamento”).

Contesto ed evoluzione normativa – criteri di accesso

- 1.1 Le disposizioni originarie del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00) relative all’accesso allo stoccaggio sono state progressivamente riviste dal legislatore.
- 1.2 Come consuetudine, ogni anno, dal 2013, il Ministro dello Sviluppo economico definisce la quota di capacità di stoccaggio da allocare con asta competitiva, nonché le altre quote destinate ai servizi il cui conferimento avviene secondo criteri non di mercato.
- 1.3 Già dal 2014 l’Autorità ha previsto – con la deliberazione 85/2014/R/GAS – un sistema di aste consecutive mensili, articolate secondo un calendario predefinito. In ciascuna procedura mensile è conferita la capacità di stoccaggio, per i servizi unificati e di punta, articolata in due diversi prodotti:
- a) un primo prodotto che prevede la disponibilità di capacità di iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione – prodotto con iniezione stagionale;
 - b) un secondo prodotto che prevede la disponibilità di capacità di iniezione nel solo mese successivo a quello di conferimento – prodotto con iniezione mensile.
- 1.4 Quest’assetto, confermato anche per il 2015 con la deliberazione 49/2015/R/GAS, prevede che la capacità messa a disposizione per il prodotto con iniezione stagionale sia l’intera capacità disponibile sino al termine del periodo di iniezione, mentre la capacità disponibile per il prodotto con iniezione mensile sia pari alla capacità di spazio che, se non riempita entro il mese successivo, non può più essere riempita.

Contesto ed evoluzione normativa – bilanciamento

- 1.5 In tema di bilanciamento gas, l’Autorità, con deliberazione 7 ottobre 2015 470/2015/R/GAS, ha approvato una proposta di modifica del Codice di Rete di Snam Rete Gas in attuazione del Regolamento.
- 1.6 Con il nuovo sistema del bilanciamento decadranno i presupposti su cui è basata l’attuale disciplina contenuta nella deliberazione ARG/gas 45/11: gli utenti infatti offriranno tutta le flessibilità di cui dispongono, compresa quella derivante dallo stoccaggio, nell’unico mercato dei prodotti spot infragiornaliero.
- 1.7 Conseguentemente anche l’attuale meccanismo implicito di gestione delle congestioni dovrà essere sostituito con un meccanismo che consenta di evitare il trattenimento di capacità, preservando i diritti degli utenti di rinominare la capacità continua di cui dispongono, per tutto il giorno gas.
- 1.8 La deliberazione 470/2015/R/GAS prevede che la decorrenza di dette modifiche sia fissata con successivo provvedimento, ma comunque non prima del soddisfacimento di alcuni prerequisiti essenziali e non oltre il 1 ottobre 2016.
- 1.9 Pertanto il nuovo sistema di bilanciamento introdurrà una discontinuità sulle modalità di gestione dello stoccaggio nel corso dell’anno termico di stoccaggio oggetto del conferimento discusso in questo documento.
- 1.10 Gli orientamenti in materia di gestione della capacità dello stoccaggio (da applicarsi in corrispondenza dell’avviamento del nuovo regime) sono espressi al successivo capitolo 3.

Contesto ed evoluzione normativa – tariffe

- 1.11 Con la deliberazione 531/2014/R/GAS l’Autorità ha definito i criteri per la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2015-2018, prevedendo, tra l’altro:
 - a) il rinvio ad un successivo provvedimento dell’adozione della disciplina dei corrispettivi dei servizi di stoccaggio;
 - b) l’applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile.
- 1.12 L’introduzione di meccanismi concorsuali che consentono la determinazione di mercato del valore delle capacità di stoccaggio disponibili ha infatti modificato radicalmente le modalità di remunerazione del servizio e di copertura dei costi dell’esercente.

- 1.13 A tale proposito assume particolare rilievo il prezzo di riserva utilizzato nello svolgimento delle aste stesse; cioè il valore unitario sotto il quale si ritiene che il prezzo di allocazione non risulti rappresentativo delle condizioni di minime di mercato. Per il 2015-2016, il prezzo di riserva nei meccanismi di asta è stato definito, ai sensi della deliberazione 49/2015/R/GAS, sulla base degli andamenti di mercato e dei costi variabili (consumi) associati all'accesso allo stoccaggio, non considerando il valore dei corrispettivi tariffari di capacità.
- 1.14 La tariffa di stoccaggio, in tale contesto, ha assunto un ruolo residuale in quanto è stata applicata esclusivamente alle capacità allocate per via amministrata secondo criteri di accesso prioritario e, pertanto, escluse dai meccanismi di mercato. Con la richiamata deliberazione 49/2015/R/GAS, l'Autorità ha infatti definito i criteri di calcolo dei corrispettivi solo per:
- a) le capacità conferite ai sensi del decreto legislativo 130/10;
 - b) il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo dei TSO;
 - c) il servizio di stoccaggio minerario;
 - d) la capacità del servizio uniforme conferita nell'ambito delle procedure di cui all'art. 5 della deliberazione 75/2013/R/GAS (per la rigassificazione).
- 1.15 Per tali servizi l'Autorità non ravvisa ragioni per apportare modifiche ai criteri di calcolo dei corrispettivi introdotti con la deliberazione 49/2015/R/GAS. In particolare si evidenzia come detti criteri rimangano validi anche a fronte della sostanziale riduzione dei ricavi derivanti dai servizi ex decreto legislativo 130/10 ed al possibile travaso della corrispondente capacità in quella da rendere disponibile per il servizio uniforme.

2 Il conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2016/2017

La definizione dei servizi

- 2.1 Al momento di predisposizione del presente documento per la consultazione non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico recante le disposizioni di riferimento per l'anno termico di stoccaggio 2016/2017. Si assume pertanto che tale decreto non introduca modifiche rilevanti in relazione alle tipologie dei servizi oggetto di allocazione, individuando essenzialmente le capacità allocabili per ciascuno di essi. In ogni caso il provvedimento dell'Autorità terrà conto delle disposizioni del citato decreto.
- 2.2 L'Autorità ritiene pertanto che sia possibile confermare gli attuali servizi uniforme e di punta oggetto dell'allocazione, anche in presenza di una possibile differente suddivisione della capacità – nell'ambito delle citate disposizioni ministeriali – dovuta alle capacità che da aprile 2016 si renderanno disponibili per il confe-

rimento in quanto non confermate/rinnovate nell'ambito delle misure introdotte con il decreto legislativo 130/10 (più di 2,6 miliardi di mc).

Le procedure di conferimento

- 2.3 Tutta la capacità disponibile per l'anno 2015/2016 è stata conferita. Nella capacità conferita rientra anche la quota di capacità originariamente destinata a servizi che non sono stati richiesti dagli utenti, tra cui il servizio di stoccaggio pluriennale, introdotto nel 2015 sulla base delle disposizioni ministeriali.
- 2.4 Il fatto che alcuni servizi di stoccaggio non siano stati richiesti dal mercato dipende anche – ma non solo – dalla loro attrattività rispetto ai parametri di mercato. Ciò rileva con particolare riferimento a quei servizi la cui allocazione nel 2015 è sì avvenuta con meccanismi di mercato, ma ancorati ai parametri tariffari (come il servizio pluriennale la cui capacità è conferita mediante asta con un prezzo di riserva pari al corrispettivo tariffario).
- 2.5 Peraltro, il contesto di mercato per il 2016 non appare significativamente diverso dall'anno in corso, per quanto attiene ai:
- a) differenziali stagionali di prezzo che si pongono a livelli prossimi ai costi connessi all'acquisto di capacità di stoccaggio ed al suo utilizzo;
 - b) livelli contenuti di consumo e maggiore flessibilità del gas via gasdotto rispetto al passato.
- 2.6 Alla luce di tali considerazioni l'Autorità intende, per il 2016:
- a) confermare l'articolazione delle procedure di conferimento tramite aste sequenziali mensili, a saturazione della capacità offerta, secondo un calendario definito dalle imprese di stoccaggio da marzo a settembre, con offerta di prodotti con iniezione stagionale e mensile (4 aste al mese, per un massimo di 28 aste);
 - b) confermare i criteri di negoziazione (prezzo marginale per la prima asta per il servizio di punta stagionale, *pay as bid* per tutte le altre aste) e l'individuazione di prezzi di riserva non nulli per le aste dei prodotti con iniezione stagionale analogamente a quanto avvenuto per il 2015;
 - c) introdurre modalità di conferimento della capacità per il servizio di stoccaggio pluriennale – nel caso sia confermato nel prossimo decreto del Ministro dello sviluppo economico recante le disposizioni per l'anno termico di stoccaggio 2016/2017 – che tengano conto delle reali condizioni di mercato¹.

¹ La valorizzazione della capacità su base pluriennale può avvenire ad esempio sulla base delle quotazioni dei prodotti stagionali a termine per gli anni successivi al primo, ovvero a partire dal differenziale stagionale atteso per l'anno di stoccaggio entrante, corretto di un fattore che stimi il rischio/opportunità legato alla pluriannualità dell'impegno da assumere.

- 2.7 In merito alla definizione del prezzo di riserva, l’Autorità ritiene opportuno mantenere il riferimento al solo “valore intrinseco” dello stoccaggio, definito in misura prudenziale. A tal fine, si conferma, per la stima del differenziale stagionale, il riferimento sia al mercato nazionale che a quello internazionale (PSV e TTF), per contemperare eventuali andamenti differenti tra i due mercati durante il periodo di conferimento.

- Q1. Si condivide che le modalità di conferimento attraverso il sistema di aste sequenziali siano confermate anche per il 2016?*
- Q2. Il calcolo dei prezzi di riserva secondo i criteri descritti è condivisibile? Come ritenute debbano essere calcolati i costi connessi allo stoccaggio di gas e agli oneri finanziari legati all’immobilizzazione?*
- Q3. Come si ritiene debba essere calcolato il prezzo di riserva per la procedura di conferimento della capacità per il servizio di stoccaggio pluriennale?*
- Q4. Esistono altri correttivi, oltre a quelli proposti, che possono essere introdotti?*

3 Utilizzo della capacità di stoccaggio conferita in asta

Gestione delle congestioni contrattuali

- 3.1 Con il documento per la consultazione 187/2015/R/GAS l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito al recepimento nell’ordinamento nazionale delle disposizioni del Regolamento in materia di bilanciamento del gas naturale.
- 3.2 Nel documento veniva anche trattato il tema inerente la gestione delle *congestioni contrattuali nell’utilizzo della capacità* dello stoccaggio, che pur non costituendo oggetto del Regolamento, è essenziale per l’efficiente funzionamento del sistema di bilanciamento.
- 3.3 In risposta gli utenti hanno richiesto una consultazione *ad hoc* sul tema che includesse anche la possibilità di cessione volontaria della capacità inutilizzata; è stato chiesto che tali meccanismi fossero definiti in anticipo rispetto al conferimento della capacità di stoccaggio per l’anno termico 2016/2017, per consentire una corretta valorizzazione economica dei “prodotti” di capacità di stoccaggio immessi sul mercato.
- 3.4 L’attuale sistema di bilanciamento, introdotto con la deliberazione ARG/gas 45/11, gestisce la congestione con un meccanismo implicito, contribuendo in tal modo all’allineamento dei prezzi italiani con quelli europei.

- 3.5 L'introduzione del nuovo regime di bilanciamento richiede la definizione di nuove modalità per la gestione delle congestioni in stoccaggio in quanto, venendo meno quelle definite con la deliberazione ARG/gas 45/11, potrebbe ridursi la liquidità delle risorse per il bilanciamento.
- 3.6 Gran parte dei soggetti intervenuti ha anche evidenziato la necessità di non limitare il diritto del titolare della capacità di fare uso della medesima, attraverso la rinomina, nel corso del giorno gas.
- 3.7 I meccanismi che si intendono qui proporre si discostano dalle ipotesi prospettate nel documento per la consultazione 187/2015/R/GAS che prevedevano la riallocazione su base continua, attraverso meccanismi di asta, delle capacità non programmate. Anche in considerazione degli esiti della precedente consultazione si ritengono infatti preferibili sistemi più semplici che potrebbe essere inizialmente adottati con la riserva di valutare in un successivo momento la necessità di introdurre meccanismi di gestione delle congestioni più articolati.
- 3.8 L'assetto che si ritiene possa essere adottato al momento dell'avvio del regime di bilanciamento prevede:
- a) l'introduzione di un mercato *day-ahead* per l'allocazione della capacità continua e interrompibile di erogazione e iniezione disponibile;
 - b) la possibilità di *overnomination* dello stoccaggio (come già possibile nell'attuale sistema) da parte degli utenti.
- 3.9 Nell'ambito del mercato *day-ahead*, le procedure di allocazione si svolgono in due sessioni successive e sono gestite dalle imprese di stoccaggio secondo il modello delle aste a prezzo marginale, già utilizzato per lo stoccaggio ai fini dell'allocazione delle capacità (su base settimanale) per il servizio di bilanciamento utenti ai sensi della deliberazione ARG/gas 165/09.
- 3.10 La capacità disponibile di cui al precedente punto 3.8, lettera a) e oggetto di offerta nell'ambito della procedura è la somma delle capacità rese disponibili dagli utenti (c.d. capacità "secondarie") e delle eventuali capacità esistenti e non conferite (c.d. capacità "primarie"), che confluirebbero in unico ordine di merito economico.
- 3.11 Più precisamente, la prima sessione del mercato *day-ahead* riguarda:
- a) *capacità secondaria resa disponibile dagli utenti dello stoccaggio*: ciascun utente² avrebbe titolo (ma non l'obbligo) ad offrire una capacità pari a quella di cui dispone e che non ha programmato; il prezzo di offerta dovrebbe essere liberamente determinato dagli utenti;

² Anche il TSO è un utente dello stoccaggio e anche le capacità da esso non utilizzate dovrebbero confluire nel calcolo della capacità disponibile per l'asta. Tuttavia dovrebbe essere trattato come un caso particolare in quanto una volta che il TSO ha nominato lo stoccaggio per le proprie esigenze operative, non essendovi particolari motivi per rinominarle nel corso del giorno gas, si potrebbe prevedere un meccanismo automatico di rilascio della capacità non utilizzata.

- b) *capacità primaria dell'impresa di stoccaggio*; si tratta di eventuale capacità di erogazione/iniezione non ancora allocata dall'impresa di stoccaggio; essa deve essere offerta ad un prezzo nullo. Rientrano in questa categoria:
- (1) *la capacità di iniezione associata alle capacità di spazio non ancora conferite*: è noto che la capacità di iniezione è allocata all'utente secondo proporzioni fisse della capacità di spazio; conseguentemente nel caso in cui la capacità di spazio non fosse completamente conferita risulterebbe disponibile la capacità di iniezione ad essa associata; tale capacità dovrebbe essere offerta ad un prezzo nullo;
 - (2) *la massima capacità di erogazione aggiuntiva rispetto ai valori contrattualmente definiti* “determinata assicurando che, anche nell'ipotesi in cui essa sia integralmente utilizzata, sia comunque mantenuto, per l'intera durata residua della fase di erogazione, un livello di prestazioni non inferiore a quelle massime associate alle capacità conferite e ai margini tecnici per la sicurezza del sistema”; si tratta della medesima prestazione individuata dalla deliberazione 353/2013/R/GAS che attualmente è allocata agli utenti in proporzione inversa allo svasso effettuato.
 - (3) *la capacità che potrebbe derivare anche da ottimizzazioni di breve termine*: è utile prevedere teoricamente questo caso anche se l'esperienza del servizio di stoccaggio dell'ultimo anno non ha evidenziato la disponibilità di questo tipo di capacità.
- c) *capacità c.d. a reintegro*: si tratta della capacità che può essere messa a disposizione a fronte di una pari riduzione della capacità disponibile all'utente in un momento successivo e senza compromettere le disponibilità di erogazione richieste dalla gestione di sicurezza del sistema. Un tipico esempio è costituito dalla capacità che può essere offerta durante la settimana a fronte di una riduzione di quella disponibile nel fine settimana. Essa, attualmente, è negoziata nell'ambito della sessione *locational* della piattaforma per il bilanciamento ai sensi della deliberazione 552/2013/R/GAS. Nel caso in esame essa dovrebbe essere negoziata ad un prezzo determinato sulla base di offerte, presentate dagli utenti, relative alla disponibilità a cedere le proprie prestazioni di stoccaggio in un periodo successivo³.
- d) *capacità non nominata di iniezione*: è necessario ricordare che, in base alla proposta di aggiornamento del codice Stogit in materia di rinomine, nel giorno gas il diritto di rinomina della capacità di iniezione è limitato ad una

³ Si tratterebbe di una cessione a termine di capacità di stoccaggio, il cui valore è funzione del differenziale tra il prezzo del gas nel giorno di negoziazione (spot) e il prezzo atteso per il giorno del c.d. reintegro, ovvero per il giorno in cui l'utente rinuncia alla sua prestazione di erogazione. La differenza tra i due prezzi, nettata dei costi variabili legati all'utilizzo delle capacità, è positiva (*backwardation*) nel caso di scarsità di gas in singoli giorni e dunque di tensioni circa il soddisfacimento della domanda di gas.

percentuale della capacità programmata il giorno prima. Ne deriva che la quota residua della capacità di iniezione sarebbe perduta (cioè non sarebbe più utilizzabile nel giorno successivo) se non rinominata per tempo. Per poter utilizzare questa capacità è necessario che la sessione di asta si svolga dopo la programmazione del giorno prima e poco prima dell'ultimo momento utile per la rinomina (nella proposta di modifica del codice di stoccaggio dovrebbe svolgersi prima delle 21 del G-1). A seguito dell'asta la capacità riallocata sarebbe automaticamente rinominata. Anche in questo caso il prezzo di offerta dovrebbe essere posto pari a zero.

- 3.12 La seconda sessione del mercato *day-ahead*, organizzata anch'essa secondo il meccanismo di asta a prezzo marginale, riguarda l'allocazione di capacità su base interrompibile offerta delle imprese di stoccaggio. In questa sessione dovrebbe essere offerta una capacità corrispondente alla capacità nella disponibilità degli utenti, che risulti né programmata, né allocata nella prima sessione del mercato *day-ahead*. Il prezzo di offerta di questa capacità dovrebbe essere nullo.
- 3.13 Le capacità sopra individuate potrebbero essere rese disponibili anche nell'ambito delle attuali procedure di allocazione per il servizio bilanciamento utenti che si svolgono su base mensile e settimanale.
- 3.14 Nel corso del giorno gas invece, l'utilizzo della capacità ancora disponibile – ovvero non programmata – può essere gestito con il meccanismo della *overnomination*. Esso prevede che l'impresa di stoccaggio accetti le rinomine degli utenti formulate anche oltre al proprio limite di rinomina fino a che la rinomina complessiva degli utenti sia compatibile con il limite di rinomina del sistema. Si tratta, oltre a definire le modalità operative e gestionali del meccanismo nei codici di stoccaggio, in questa sede rilevano i criteri con i quali vengono accettate le rinomine nel caso in cui la loro somma non sia compatibile con il limite complessivo.
- 3.15 Per motivi di semplicità e in continuità col regime attuale si propende per un meccanismo che non è di merito economico ma prevede un criterio di priorità nell'accettazione delle rinomine. Una volta accettate le rinomine coerenti con i vincoli delle capacità continue, le eventuali ulteriori rinomine dovrebbero essere accettate con il seguente ordine:
 - a) rinomine corrispondenti a capacità interrompibile; nel caso il limite complessivo non fosse sufficiente a soddisfarle tutte, si potrebbe applicare un ordine di priorità basato sull'orizzonte di conferimento delle capacità interrompibili (le capacità interrompibili allocate su base mensile avrebbero priorità su quelle settimanali e queste su quelle giornaliere);
 - b) oltre i valori di cui alla lettera a), sono accettate le rinomine fino al limite complessivo di rinomina, ripartendo pro-quota i valori sulla base delle capacità continue e interrompibili dell'utente.
- 3.16 Con riferimento alla massima capacità di erogazione aggiuntiva rispetto ai valori contrattualmente definiti (punto 3.11 b) (2)) occorre valutare se sia opportuno

prevedere che gli eventuali proventi di cessione siano restituiti agli utenti in proporzione inversa allo svasso effettuato. Questa modalità di ripartizione appare coerente con il fatto che la capacità messa a disposizione non deriva da attività di ottimizzazione delle imprese di stoccaggio ma dal minore utilizzo, rispetto ai valori contrattuali, delle capacità conferite.

- Q5. Si condividono gli orientamenti espressi per la gestione delle congestioni contrattuali in stoccaggio funzionali all'avvio del nuovo regime di bilanciamento?*
- Q6. Si condivide che nella prima sessione del mercato day-ahead la capacità primaria dell'impresa di stoccaggio sia offerta ad un prezzo nullo? E per quanto riguarda il prezzo di offerta nella seconda sessione?*
- Q7. Si condividono le tempistiche per lo svolgimento della procedura day-ahead? In caso contrario, come si ritiene opportuno organizzarle, tenendo anche conto delle tempistiche di programmazione della punta di iniezione?*
- Q8. Si condivide di sostituire il meccanismo della deliberazione 353/2013/R/GAS con quanto proposto?*

Corrispettivi per il rispetto dei profili di giacenza

- 3.17 Oltre a quanto descritto in precedenza, l'Autorità ritiene necessari alcuni correttivi di carattere manutentivo, inerenti l'utilizzo della capacità conferita in asta.
- 3.18 La deliberazione 119/05 prevede che nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la giacenza in stoccaggio di un utente risulti inferiore alla giacenza minima prevista, l'impresa di stoccaggio applica, alla differenza fra detta giacenza minima e la giacenza effettiva dell'utente, un corrispettivo pari a 0,4 volte il corrispettivo tariffario di spazio⁴.
- 3.19 L'obiettivo di questa norma è quello di ricondurre l'utilizzo della capacità allocata nell'ambito di un comportamento che ne assicuri il completo riempimento, secondo una curva ottimizzata, a fronte di una penale determinata in via amministrata. La sostanziale modifica delle modalità di valorizzazione delle capacità di stoccaggio ha richiesto, nel 2015 una riformulazione di tali corrispettivi.
- 3.20 Con la deliberazione 49/2015/R/GAS l'Autorità ha infatti stabilito che in luogo del corrispettivo tariffario di spazio si utilizzi il maggiore tra quest'ultimo e il corrispettivo di assegnazione determinato nell'asta a prezzo marginale per il conferi-

⁴ L'articolo 15, comma 7 della deliberazione 119/05 prevede una disposizione analoga nel caso venga superata la giacenza massima consentita.

mento della capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale (articolo 13, comma 4).

- 3.21 Tuttavia, alla luce dell'esperienza maturata, tale disposizione può generare penalizzazioni differenti per il mancato rispetto dei profili di giacenza a seconda dell'impresa di stoccaggio considerata. Ciò in quanto nell'attuale periodo regolatorio⁵ il corrispettivo tariffario è un corrispettivo d'impresa e non più unico nazionale, e quindi dipende dalla struttura di costo di ciascuna impresa di stoccaggio.
- 3.22 Per questa ragione si propone di uniformare il corrispettivo utilizzato per il calcolo della penale di mancato rispetto dei profili di giacenza, considerando il minore dei corrispettivi tariffari c_s delle imprese di stoccaggio.

Q9. Si condivide la proposta di uniformare il corrispettivo tariffario per il calcolo della penale di mancato rispetto dei profili di giacenza? In caso contrario, quale soluzione potrebbe essere adottata?

Calcolo della giacenza ad inizio anno termico

- 3.23 L'articolo 3, comma 3 della deliberazione 49/2015/R/GAS stabilisce i criteri con cui sono determinate, per ciascun utente dello stoccaggio, le prestazioni associate alla capacità di iniezione per il servizio di punta e uniforme, durante la fase di iniezione. Tali criteri consentono di calcolare, mese per mese, le prestazioni di iniezione a disposizione di ciascun utente, sulla base dei profili di giacenza massima e minima, nonché in relazione alla giacenza dell'utente.
- 3.24 È stato tuttavia evidenziato come tali criteri risultino problematici nell'applicazione data dalle imprese di stoccaggio ad inizio campagna di iniezione, in aprile, laddove, ai fini del calcolo delle prestazioni di iniezioni di ciascun utente si considera il *maggiore fra la giacenza minima, determinata sulla base del profilo di utilizzo della capacità di iniezione, e la giacenza effettiva dell'utente all'inizio del mese.*
- 3.25 Tale criterio, seppur valido da maggio in poi, nel caso in cui lo stoccaggio nel suo complesso presenti in aprile una giacenza positiva, "taglia" una quota di prestazione di iniezione per tutti quegli utenti nuovi – quindi con giacenza nulla – o che hanno una giacenza di gas in stoccaggio positiva, ma inferiore percentualmente a quella complessiva. Il "taglio" è tanto maggiore quanto maggiore è la differenza (positiva, in percentuale) tra la giacenza totale e quella dell'utente, mettendo a rischio il completo riempimento, a fine campagna, della capacità di spazio conferita.

⁵ Deliberazione 531/2014/R/GAS.

- 3.26 Pertanto, al fine di evitare effetti paradossali in cui, ad esempio, un nuovo entrante non ha disposizione la capacità di iniezione necessaria per riempire il proprio stoccaggio, si propone di fissare convenzionalmente pari a zero, per il mese di aprile, la giacenza minima determinata sulla base del profilo di utilizzo della capacità di iniezione.
- 3.27 Quanto sopra prospettato riguarda solo il calcolo della giacenza minima dell'utente e non la giacenza minima del sistema $G_{min\ s,k}$ che continuerebbe essere posta pari alla giacenza alla giacenza effettiva del sistema al 31 marzo.

Q10. Si condivide la proposta descritta? In caso contrario, quale soluzione potrebbe essere adottata?